STATUTO UTILITALIA
(Assemblea 23 giugno 2026)

INDICE

TITOLO I 4
DELLA DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI 4
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE 4
ARTICOLO 2 SEDE 4
ARTICOLO 3 SCOPI 4
TITOLO II 6
DEGLI ASSOCIATI – LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI 6
ARTICOLO 4 ADESIONE - STATUS 6
ARTICOLO 5 ISCRIZIONE 7
ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEI SOCI 8
ARTICOLO 7 CESSAZIONE DALL'ISCRIZIONE 9
ARTICOLO 8 CONTRIBUTI 10
TITOLO III 11
DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE E DEI COMITATI 11
ARTICOLO 9 ORGANI DELLA FEDERAZIONE 11
ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 13
ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 14
ARTICOLO 12 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONE 14
ARTICOLO 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE 15
ARTICOLO 14 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA 16
ARTICOLO 15 GIUNTA ESECUTIVA 17
ARTICOLO 16 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 19
ARTICOLO 17 PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE 21
ARTICOLO 18 VICE PRESIDENTI 22
ARTICOLO 19 CONSIGLI DIRETTIVI ACQUA, AMBIENTE ED ENERGIA 23
ARTICOLO 20 COMITATI 24
ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI REVISORI 25
ARTICOLO 22 COMMISSIONE DEI GARANTI 26
ARTICOLO 23 DIRETTORE GENERALE 27
ARTICOLO 24 LIBRI DELLA FEDERAZIONE - DOMICILIO 27
TITOLO IV 28
DEL PATRIMONIO FEDERALE - DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL BILANCIO CONSUNTIVO 28
ARTICOLO 25 PATRIMONIO FEDERALE 28
ARTICOLO 26 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE 29
ARTICOLO 27 BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO 29
TITOLO V 29
DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE 29
ARTICOLO 28 MODIFICAZIONI STATUTARIE 30
ARTICOLO 29 SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE 30

TITOLO VI 30
DISPOSIZIONI GENERALI 30
ARTICOLO 30 COMUNICAZIONI 30
ARTICOLO 31 RINVIO 31

TITOLO I
DELLA DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1
DENOMINAZIONE

1.1 É costituita una associazione denominata "UTILITALIA" (la "**Federazione**"). La denominazione potrà essere scritta indifferentemente in lettere maiuscole e minuscole e con qualsiasi carattere.

1.2 La Federazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 2
SEDE

2.1 La Federazione ha sede legale in Italia nel Comune di Roma.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Roma non comporterà modifica statutaria e potrà essere effettuata con delibera della Giunta Esecutiva.

2.3 La Giunta Esecutiva potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza, delegazioni sia in Italia sia all'estero dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale e disporre la sottoscrizione di accordi con le associate per l'utilizzo delle sedi decentrate per lo svolgimento delle attività federali.

Articolo 3
SCOPI

3.1 La Federazione non ha fini di lucro.

3.2 Lo scopo della Federazione è la rappresentanza, la promozione e la tutela degli interessi (generali e particolari) degli associati nei settori di attività in cui essi operano e nel campo finanziario, economico, tecnico, industriale, legale ed amministrativo - in ambito sia nazionale sia internazionale - ed in particolare:

(i) favorire lo sviluppo del sistema dei servizi di interesse economico generale nei settori di pubblica utilità quali energetico, idrico, ambientale, funerario e delle telecomunicazioni;

(ii) la rappresentanza degli associati:

a) nei rapporti con: il Parlamento ed il Governo per la definizione delle condizioni generali inerenti la gestione dei servizi gestiti dagli associati; l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; e la Commissione di garanzia ex legge 146/90; nonché con altri organismi, enti ed Autorità competenti nella regolazione dei servizi riguardanti i settori di attività della Federazione, ivi espressamente incluso il settore ambientale;

b) nei rapporti con: il Parlamento Europeo; la Commissione Europea; le Istituzioni comunitarie in genere; e le organizzazioni nazionali ed internazionali di settore, per la

definizione delle condizioni generali inerenti la gestione dei servizi gestiti dagli associati, nonché con altri organismi, enti ed Autorità, europei ed internazionali, competenti nella rappresentanza o nella regolazione dei servizi riguardanti i settori di attività della Federazione e la promozione di scambi di studi e di esperienze;

c) per la conclusione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale, applicabili a tutte le categorie di lavoratori, e l'assistenza nella stipulazione di accordi locali;
d) nelle vertenze locali di lavoro;
e) nei rapporti sindacali in genere;
f) per la definizione di accordi quadro nel campo industriale e commerciale in materie di interesse del settore nonché l'assistenza nella stipula dei relativi accordi aziendali;
g) nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore;

(iii) curare le relazioni ed i rapporti con le associazioni ambientaliste e le rappresentanze dei consumatori e con ogni organizzazione e gruppo di opinione interessato alle tematiche del settore energetico, idrico, ambientale e delle telecomunicazioni con particolare riguardo a problematiche quali l'utilizzo del territorio, la salvaguardia dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia e delle risorse idriche;

(iv) la promozione:

a) di iniziative legislative concernenti i settori energetico (inteso come produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita di vettori energetici - elettricità, gas, teleriscaldamento ecc.), idrico, ambientale, funerario e delle telecomunicazioni;

b) di iniziative tendenti a dare attuazione ai principi e alle normative nazionali e dell'Unione Europea per: il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, nonché della loro sostenibilità economica, sociale ed ambientale; la lotta ad ogni tipo di discriminazione; il miglioramento della qualità della vita e delle persone; il contenimento dei prezzi; la gestione della domanda; il miglioramento dell'ambiente; l'assolvimento degli obblighi connessi al servizio pubblico;

c) di ogni azione mirante alla gestione imprenditoriale dei pubblici servizi nei settori energetico, idrico, ambientale, funerario e delle telecomunicazioni in particolare prestando assistenza ai soggetti che intendono istituire nuove imprese;

d) dei rapporti – regolati, se necessario, da specifici accordi anche pluriennali - con le Associazioni Regionali e le reti d'impresa che rappresentino i settori di interesse per la federazione, al fine di garantire, anche costituendo gruppi di coordinamento, un sistema di rappresentanza unitario utile a coordinare e sviluppare le politiche industriali di settore sul territorio;

e) dell'educazione e della formazione ambientale svolgendo attività di studio, di formazione e consulenza;

f) della raccolta ed elaborazione e, dove necessario, della diffusione - di norma in forma aggregata - dei dati statistici relativi alle attività svolte dagli associati nell'ambito del settore in cui operano, nonché di ogni altra documentazione attinente l'attività delle imprese associate in Italia e all'estero;

g) e l'organizzazione di: manifestazioni (congressi, giornate di studio, seminari, mostre settoriali etc.); stampa delle pubblicazioni (testi scientifici, studi, ricerche, contratti di lavoro, etc.); ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi associativi anche allo scopo di favorire una più ampia conoscenza dell'attività dei settori rappresentati e del suo apporto allo sviluppo della vita economica e sociale del Paese nonché dei problemi che esso presenta. Il tutto anche attraverso la partecipazione in fondazioni che perseguano questi fini;

(v) l'aggiornamento degli associati sull'evoluzione tecnica e normativa dei relativi settori svolgendo nel loro interesse attività di studio, di informazione, di consulenza e di assistenza;

(vi) lo svolgimento di ogni altra attività che gli organi statutari riconoscano utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

3.3 In funzione strumentale al conseguimento dei propri scopi, la Federazione potrà assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e/o società e/o enti sia italiani sia esteri. La Federazione, inoltre, può amministrare e gestire autonomamente il proprio patrimonio immobiliare.

3.4 La Federazione si propone di promuovere aggregazioni con altre associazioni di operatori dei settori di competenza, ove si rendano opportune per la tutela degli interessi degli associati.

TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI – LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Articolo 4
ADESIONE - STATUS

4.1 Possono aderire alla Federazione in qualità di:

(i) associati ordinari ("**Soci Ordinari**"), i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che operano nei settori di pubblica utilità quali energetico, idrico, ambientale o che gestiscono servizi e/o impianti nell'ambito del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, o che svolgono la propria attività nel campo funerario o delle telecomunicazioni, ovvero che applichino i relativi CCNL. Possono essere associati anche altri soggetti operanti in servizi a rete di pubblica utilità, ritenuti congruenti con le attività e finalità della Federazione;

(ii) associati corrispondenti ("**Soci Corrispondenti**" e, congiuntamente ai Soci Ordinari, i "**Soci**"), i soggetti la cui attività è collegata alle imprese di cui al Paragrafo 4.1 (i) che siano comunque interessati ai servizi di competenza della Federazione, ivi incluse le Associazioni Regionali e le reti d'impresa che rappresentino i settori di interesse per la federazione.

4.2 Ai Soci Ordinari sono attribuiti tutti i diritti riconosciuti agli associati dalla normativa applicabile e dal presente Statuto.

4.3 Ai Soci Corrispondenti - salvo ove non espressamente e diversamente previsto dal presente Statuto - sono attribuiti unicamente ed esclusivamente i seguenti diritti:

(i) partecipare all'Assemblea, con diritto di parola, ma senza diritto di voto;

(ii) ricevere le medesime informazioni che la Federazione fornisce ai Soci Ordinari;

(iii) partecipare alle iniziative di tipo informativo e divulgativo.

4.4 I Soci Corrispondenti sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi previsti per i Soci Ordinari, nei limiti derivanti dalla natura del loro particolare rapporto associativo.

4.5 I rappresentanti dei Soci Corrispondenti non possono ricoprire cariche federali.

Articolo 5

ISCRIZIONE

5.1 L'adesione alla Federazione può essere richiesta – da parte dei soggetti interessati rientranti nel novero di quelli di cui al Paragrafo 4.1 – mediante presentazione di domanda sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda di ammissione dovrà contenere tutti gli elementi che saranno identificati in apposita delibera della Giunta Esecutiva della Federazione.

5.2 La presentazione della domanda di ammissione costituisce implicita ed integrale accettazione dello Statuto.

5.3 Sull'accettazione della domanda delibera la Giunta Esecutiva, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della relativa domanda, tenendo anche conto degli equilibri complessivi della base associativa e degli interessi strategici e operativi della Federazione stessa.

5.4 La decisione della Giunta Esecutiva deve essere inviata all'aspirante associato entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione della relativa delibera.

Nel caso in cui decorsi 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda di cui al Paragrafo 5.1 l'aspirante associato non abbia ricevuto la comunicazione di cui al presente Paragrafo 5.4, l'aspirante associato è autorizzato a presentare nuova domanda a norma del presente Articolo 5.

5.5 Nel caso in cui l'aspirante associato faccia parte di un gruppo, la domanda di ammissione - sussistendo le altre condizioni - potrà essere approvata solo laddove esso richiedente:

- operi effettivamente e direttamente nei settori di cui al Paragrafo 4.1, e non quindi indirettamente a mezzo di società controllate o collegate o controllanti; o
- non operi direttamente nei settori di cui al Paragrafo 4.1 ma faccia parte di un gruppo al cui interno vi sono società che operano nei settori di cui al citato Paragrafo 4.1, accetti che la determinazione del proprio contributo associativo venga fatta sulla base del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza che è obbligato a fornire tempestivamente all'associazione di anno in anno.

È in ogni caso facoltà della Giunta Esecutiva rigettare la domanda di ammissione tutte le volte in cui tale domanda sia stata presentata:

- da un componente di un gruppo, piuttosto che da altro componente del medesimo gruppo - che egualmente trae beneficio, se anche indirettamente, dall'attività svolta dalla Federazione - al solo fine di ottenere in tal modo un qualsivoglia vantaggio,

ovvero

– solo da uno o alcuni - e non da tutti - i soggetti facenti parte del medesimo gruppo del richiedente e operanti nel suo medesimo settore.

5.6 Contro l'eventuale rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea, nella prima riunione utile successiva al ricevimento della comunicazione del provvedimento della Giunta Esecutiva.

5.7 Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di ammissione di cui al presente Articolo 5 dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo e-mail, o mediante posta elettronica certificata.

5.8 L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda. Essa ha scadenza al compimento del secondo anno solare intero seguente e, in seguito, s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.1. E' fatta in ogni caso salva la facoltà di recesso ai sensi del successivo Paragrafo 7.1.

Articolo 6
OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 L'iscrizione alla Federazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti organi. I Soci si obbligano altresì:

(i) ad osservare tutte le disposizioni del presente Statuto;

(ii) a corrispondere puntualmente i contributi di cui all'Articolo 8;

(iii) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione;

(iv) a fornire tutti i dati statistici, i documenti e le notizie che la Federazione riterrà di richiedere per la determinazione dei contributi associativi, in base ad apposita delibera della Giunta Esecutiva;

(v) a riconoscere, tra i valori fondanti della Federazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza;

(vi) a respingere e contrastare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;

(vii) a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Federazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi;

(viii) a non rivelare e/o scambiare informazioni confidenziali, riservate o commercialmente sensibili che potrebbero influenzare le strategie commerciali e a non utilizzare la sede della federazione né gli incontri a qualunque titolo organizzati per svolgere attività contrarie ai divieti di cui alla legge 287/1990.

6.2 I soli Soci tenuti all'applicazione di rapporti di lavoro di diritto privato nei confronti dei propri dipendenti hanno l'obbligo di applicare, salvo le disposizioni di legge, gli accordi e contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione per i dipendenti e di attenersi alle disposizioni dei competenti organi federali in materia sindacale. In considerazione di situazioni particolari, la Giunta Esecutiva può sospendere l'applicazione del presente Paragrafo nei confronti di singoli Soci che ne facciano motivata richiesta.

6.3 Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti Paragrafi o del codice etico eventualmente predisposto ed approvato dalla Giunta Esecutiva è sanzionato ai sensi del successivo Paragrafo 7.1.

Articolo 7
CESSAZIONE DALL'ISCRIZIONE

7.1 L'iscrizione alla Federazione cessa:

(i) *per disdetta*:
ciascun Socio, giusta quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.9, può dare disdetta dalla Federazione. La comunicazione di disdetta deve essere inviata alla Federazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno solare in corso;

(ii) *per recesso*:
il recesso è consentito ai Soci che non hanno concorso all'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea riguardanti un cambiamento significativo degli Scopi della Federazione di cui all'Articolo 3 o degli Obblighi dei Soci di cui all'Articolo 6 dello Statuto. Il recesso deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni di calendario dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie, come previsto dal Paragrafo 28.3 ed ha efficacia immediata;

(iii) *per decadenza*:
la decadenza consegue alla perdita da parte del Socio dei requisiti di cui al Paragrafo 4.1 del presente Statuto. Salvo quanto previsto ai successivi Paragrafi 7.3 e 7.4, la decadenza ha efficacia dal giorno in

cui ha luogo l'accertamento da parte della Giunta Esecutiva ai sensi del successivo Paragrafo 16.1 (x);

(iv) *per esclusione*:

l'esclusione di un Socio può essere deliberata dalla Giunta Esecutiva - ai sensi del successivo Paragrafo 16.1 (x)- in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente Articolo 6. Salvo quanto previsto ai successivi Paragrafi 7.3 e 7.4, l'esclusione ha efficacia dal giorno dell'assunzione della delibera di esclusione da parte della Giunta Esecutiva.

7.2 Le decisioni della Giunta Esecutiva di cui al precedente Paragrafo 7.1(iii) e (iv) devono essere inviate all'interessato entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione della relativa delibera, con le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.6.

7.3 Contro la delibera di decadenza o esclusione assunta dalla Giunta Esecutiva è ammesso ricorso all'Assemblea, nella prima riunione utile successiva al ricevimento della comunicazione del provvedimento della Giunta Esecutiva.

7.4 Il ricorso da parte di un Socio avverso la delibera della Giunta Esecutiva di decadenza o di esclusione ha effetto sospensivo della decisione assunta dalla Giunta Esecutiva.

7.5 Tutte le comunicazioni di cui al presente Articolo 7 dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo e-mail, o mediante posta elettronica certificata.

7.6 Il Socio che esercita la disdetta o recede o decade o è escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni verso la Federazione che risultano pendenti al momento della cessazione del rapporto associativo. In caso di esclusione resta in ogni caso fermo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla Federazione a seguito della violazione degli obblighi di cui al precedente Articolo 6.

Articolo 8
CONTRIBUTI

8.1 Al fine di consentire alla Federazione di raggiungere i propri scopi, i Soci sono tenuti a corrispondere alla Federazione i seguenti contributi, i cui criteri di determinazione sono stabiliti dall'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva:

(i) un contributo ordinario annuo;

(ii) eventuali contributi straordinari.

8.2 I contributi dovranno essere versati nei termini e con le modalità che verranno determinate

dall'Assemblea sempre su proposta della Giunta Esecutiva.

8.3 Nel caso in cui, in uno o più anni, i Soci versassero contributi rivelatesi in eccesso rispetto a quelli ipotizzati essere necessari per il raggiungimento del risultato previsto nel bilancio preventivo, sarà facoltà della Giunta Esecutiva proporre all'Assemblea di:

(i) destinare tale avanzo di gestione al raggiungimento degli scopi della Federazione per gli anni successivi;

(ii) determinare – anche in relazione a più annualità successive – una riduzione dei contributi da versare da parte dei Soci, anche quantificando tale riduzione – previa adeguata motivazione – in maniera non omogenea tra i Soci medesimi.

8.4 Il contributo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.

8.5 Nell'anno di iscrizione il contributo è dovuto *pro rata* dal mese di iscrizione.

8.6 Per i Soci non in regola con il versamento, entro l'anno di competenza, dei contributi associativi dovuti, la Giunta nella prima riunione utile, dovrà quindi provvedere alla valutazione dell'eventuale sospensione dei servizi di assistenza.

TITOLO III
DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE E DEI COMITATI

Articolo 9
ORGANI DELLA FEDERAZIONE

9.1 Sono organi della Federazione:

(i) l'Assemblea dei Soci;

(ii) la Giunta Esecutiva;

(iii) il Presidente della Federazione;

(iv) il Vice Presidente Vicario;

(v) il Consiglio Direttivo Acqua;

(vi) il Consiglio Direttivo Ambiente;

(vii) il Consiglio Direttivo Energia;

(viii) il Collegio dei Revisori.

9.2 Tutti i membri degli organi federali devono essere scelti tra persone di indiscussa probità e che siano in possesso di requisiti di competenza e onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica e di prestigio tali da garantire il perseguimento da parte della Federazione delle finalità istituzionali con eticità, competenza ed efficacia. La composizione degli organi collegiali dovrà assicurare, per quanto possibile, il rispetto dei principi di inclusione e di valorizzazione delle diversità.

9.3 Possono accedere alle cariche federali elettive soltanto coloro che ricoprono la carica di amministratore presso uno dei Soci Ordinari e/o siano stati designati dagli stessi Soci Ordinari in regola con il versamento dei contributi associativi, secondo quanto previsto dall'Articolo 8. Tale requisito non è richiesto per i membri del Collegio dei Revisori.

9.4 L'accettazione della carica comporta l'impegno a partecipare personalmente ed attivamente ai lavori del rispettivo organo.

9.5 Tutte le cariche federali elettive hanno la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Nei casi di cui al successivo Paragrafo 9.10, tutte le cariche federali elettive cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'elezione degli organi.

9.6 Il Presidente può essere rieletto una sola volta. A tal fine non si computano i mandati assunti ai sensi del successivo Paragrafo 9.10. I membri degli altri organi della Federazione sono rieleggibili illimitatamente.

9.7 Nel caso di:

(i) cessazione dall'incarico di amministrazione presso il Socio Ordinario; e/o

(ii) di revoca della designazione; e/o

(iii) di cessazione dalla Federazione da parte del Socio Ordinario: (a) presso cui si ricopre la carica di amministratore; ovvero (b) da cui si è stati designati;

(iv) perdita dei requisiti di cui al precedente Paragrafo 9.2.

i membri degli organi federali decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti secondo le disposizioni del presente Statuto.

9.8 Salvo quanto previsto ai successivi Paragrafi 9.9 e 9.10, la sostituzione del membro decaduto dalla carica ai sensi del precedente Paragrafo 9.7 viene effettuata dalla Giunta Esecutiva che a tanto sarà tenuta anche nel caso in cui venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, un membro di un organo della Federazione diverso dal Collegio dei Revisori.

La Giunta Esecutiva dovrà procedere alla elezione del nuovo membro:

(i) entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui si è avuta la decadenza ovvero la cessazione;

(ii) laddove si tratti di sostituire un membro della Giunta Esecutiva ovvero il Vice Presidente Vicario, la sostituzione sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile;

(iii) prendendo in considerazione, ove possibile e comunque non in modo vincolante, la possibilità di individuare il sostituto nell'ambito del Socio Ordinario: (i) presso cui il membro decaduto o cessato ricopriva la carica di amministratore, ovvero (ii) da cui il membro decaduto o cessato era stato designato.

9.9 Laddove nella Giunta Esecutiva venga a cessare la maggioranza dei membri eletti o ratificati dall'Assemblea, la sostituzione dovrà essere effettuata dalla stessa Assemblea alla prima seduta utile.

9.10 Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga a cessare dalla carica il Presidente, il Vice Presidente Vicario subentra nel ruolo di Presidente esercitando quindi tutti i poteri conferiti dallo Statuto al Presidente sino allo svolgimento dell'Assemblea elettiva che dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dalla cessazione dalla carica del Presidente. A tal fine, il Vice Presidente Vicario avvia le procedure di rinnovo degli organi, in ottemperanza alle previsioni di cui al regolamento elettorale approvato ai sensi del Paragrafo 12.4.

Ove vengano a cessare dalla carica sia il Presidente sia il Vice Presidente Vicario, ovvero la cessazione dalla carica del Presidente intervenga prima della ratifica del Vice Presidente Vicario ad opera dell'Assemblea ai sensi del Paragrafo 9.8 (ii), l'Assemblea elettiva dovrà essere convocata, ai sensi del successivo Paragrafo 17.5, dal Vice Presidente più anziano d'età entro 90 giorni dall'ultima delle due cessazioni, ed il Vice Presidente Vicario non potrà esercitare i poteri del Presidente.

9.11 I soggetti eletti ai sensi dei precedenti Paragrafi 9.8 e 9.9 resteranno in carica sino alla scadenza originaria del mandato dei membri sostituiti.

9.12 Salvo che per il Presidente ed il Vice Presidente Vicario nonché, ove nominato/i, il/i Vice Presidente/i le spese sostenute dai componenti:

- di qualsivoglia organo della Federazione (e quindi anche dell'Assemblea), con esclusione del Collegio dei Revisori;
- delle commissioni tecniche, dei comitati e/o di qualsivoglia altro gruppo di lavoro o commissione eventualmente istituiti,

per la partecipazione alle sedute del rispettivo organo, comitato e/o commissione sono a carico dei Soci a cui sono ascrivibili i rispettivi rappresentanti, salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 14.1 (xix).

9.13 L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, potrà determinare le eventuali indennità da riconoscere ai membri di ciascun organo della Federazione.

9.14 Qualora, all'atto dell'elezione, l'Assemblea non determini le indennità da riconoscersi ai membri degli organi federali diversi dal Collegio dei Revisori, l'incarico – ove accettato - si intenderà a titolo gratuito.

Articolo 10
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea è costituita dai soli Soci Ordinari. Ad essa, comunque, possono partecipare, in qualità di spettatori - ma con facoltà di parola - i Soci Corrispondenti.

10.2 L'Assemblea costituisce il massimo organo della Federazione ed ha tutti i poteri.

10.3 Ciascun Socio può partecipare all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale oppure mediante rilascio di delega scritta.

Lo stesso Socio non potrà, in ogni caso, ricevere deleghe da altri associati per la rappresentanza in assemblea di più del 10% dei voti totali spettanti ai Soci Ordinari.

10.4 La delega eventualmente rilasciata da ciascun Socio deve essere inviata alla Direzione Generale.

Il delegato, in caso di successivo impedimento e di espressa previsione all'interno della delega ricevuta, potrà a sua volta delegare altro rappresentante legale o delegato, anche di altro Socio, fermo in ogni caso il limite di cui al precedente Paragrafo 10.3.

10.5 I Soci non in regola con i versamenti dei contributi di cui al precedente Paragrafo 8.2 - o con ogni altro versamento di somme di spettanza della Federazione - non hanno diritto di partecipare alle Assemblee, non concorrendo, pertanto, alla formazione né del quorum costitutivo né del quorum deliberativo.

10.6 Il numero di voti spettanti a ciascun Socio Ordinario verrà determinato in rapporto ai contributi associativi a questi imputati nell'anno precedente, sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva.

10.7 Ai Soci Ordinari iscritti nell'anno in cui si svolge l'Assemblea viene attribuito un solo voto.

Articolo 11
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno entro i mesi di giugno e dicembre per l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e ogni qualvolta sia richiesto dalla Giunta Esecutiva o da un gruppo di Soci Ordinari che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai Soci Ordinari stessi.

11.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione mediante avviso spedito ai Soci e ai componenti degli organi della Federazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni di calendario prima della data della riunione. Nei casi di urgenza il termine di convocazione può essere più breve ma comunque non inferiore a otto giorni. L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo dove si terrà l'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 12
VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONE

12.1 L'Assemblea è validamente costituita quando:

- all'orario indicato nell'avviso di convocazione, siano presenti tanti Soci Ordinari (personalmente o per delega) che dispongano della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci Ordinari aventi il diritto di voto;

ovvero

- trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, siano presenti tanti Soci Ordinari (personalmente o per delega) che dispongano almeno di un quarto dei voti spettanti ai Soci Ordinari aventi il diritto di voto;

e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

12.2 In deroga a quanto previsto al precedente Paragrafo 12.1, le deliberazioni inerenti:

(i) qualsivoglia modifica statutaria, saranno validamente adottate solo con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai Soci Ordinari aventi il diritto di voto;

(ii) lo scioglimento della Federazione, saranno validamente adottate solo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti ai Soci Ordinari aventi il diritto di voto.

12.3 Ai fini della determinazione del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni, non vengono computati i voti spettanti ai Soci Ordinari che si sono astenuti.

12.4 E' facoltà dell'Assemblea approvare - nel rispetto di quanto previsto ai Paragrafi 9.2, 14.1 e 16.1 (iii) - una specifica disciplina, vincolante per tutti i Soci, inerente i criteri e le modalità di elezione degli organi ed in particolare dei membri della Giunta Esecutiva e dei Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed Energia.

In assenza di tale disciplina ciascun Socio Ordinario voterà secondo quanto previsto dal presente Statuto.

12.5 L'Assemblea si può riunire anche utilizzando mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, audio e/o video-conferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione, nonché di esprimere il proprio voto, anche in via elettronica. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 13
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

13.1 L'Assemblea è aperta e presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui il Vice Presidente Vicario risulti assente o indisponibile, l'Assemblea sarà aperta e presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice.

13.2 L'Assemblea, a maggioranza semplice, nomina un segretario che assiste il Presidente ed una commissione, composta da tre componenti, addetta alla verifica della regolarità delle deleghe e al controllo delle votazioni. Ove ritenuto opportuno potranno, altresì, essere nominati, con le medesime modalità, tre scrutatori.

13.3 Dei lavori dell'Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario dell'Assemblea. Nei casi di legge o quando il presidente della seduta lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da Notaio scelto dallo stesso presidente dell'adunanza.

13.4 Il verbale dell'Assemblea, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato in copia a tutti i Soci entro 90 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Articolo 14

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 Oltre a quanto espressamente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, sono di competenza dell'Assemblea:

(i) l'esame della relazione della Giunta Esecutiva, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e le relative deliberazioni;

(ii) le modifiche allo Statuto;

(iii) lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori;

(iv) la definizione delle direttive di massima dell'azione della Federazione;

(v) l'elezione del Presidente della Federazione;

(vi) l'elezione del Vice Presidente Vicario, che sostituirà il Presidente nei casi di cui ai Paragrafi 9.10 e 17.5;

(vii) l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva, nonché dei sostituti della medesima Giunta nei casi di cui al precedente Paragrafo 9.9.

La composizione della Giunta Esecutiva dovrà, in ogni caso, riflettere un'adeguata ed equa rappresentanza delle diverse imprese associate, tanto a livello territoriale tanto a livello settoriale e tanto a livello dimensionale, nonché delle diverse competenze di carattere professionale e manageriale all'uopo richieste;

(viii) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori e del relativo presidente, da farsi nel rispetto di quanto previsto al successivo Articolo 21;

(ix) l'eventuale nomina dei componenti della Commissione dei Garanti, da farsi nel rispetto di quanto previsto al successivo Articolo 22;

(x) la revoca dei membri degli organi di elezione Assembleare della Federazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

(xi) la ratifica delle sostituzioni effettuate dalla Giunta Esecutiva ai sensi del precedente Paragrafo 9.8 (ii) ovvero l'elezione dei componenti in sostituzione di quelli decaduti;

(xii) l'eventuale determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi federali;

(xiii) la determinazione della retribuzione dei membri del Collegio dei Revisori;

(xiv) la determinazione, su proposta della Giunta Esecutiva:

a) dei criteri per il calcolo dei contributi associativi (sia ordinari annui sia straordinari) di cui all'Articolo 8; e

b) la conseguente approvazione delle metodologie di calcolo per l'attribuzione dei voti

assembleari spettanti a ciascun Socio Ordinario; nonché

c) i termini e le modalità con cui dovranno essere versati i contributi da parte dei Soci;

(xv) le decisioni sui ricorsi contro:

a) il rigetto delle domande di iscrizione; e

b) le deliberazioni di decadenza e di esclusione,

assunte dalla Giunta Esecutiva;

(xvi) l'adesione a sistemi confederali;

(xvii) l'eventuale approvazione di un Regolamento dell'Assemblea;

(xviii) l'eventuale approvazione di un Regolamento che disciplini i criteri e le modalità di elezione ai sensi del precedente Paragrafo 12.4;

(xix) l'approvazione del Regolamento che disciplina i criteri, le modalità e i limiti dei rimborsi da riconoscere:

a) al Presidente, al Vice Presidente Vicario e, ove nominato/i, al/ai Vice Presidente/i per le spese da loro sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;

b) ai membri degli organi della Federazione a cui fossero delegati particolari incarichi;

c) su proposta del Direttore Generale alla Giunta Esecutiva, ai soggetti a cui viene affidata dalla Federazione rappresentanza e/o attività presso altre organizzazioni ed istituzioni, salvo non siano già previsti, per le medesime attività, rimborsi o gettoni di presenza a carico delle altre organizzazioni ed istituzioni.

(xx) le deliberazioni su ogni altra materia non attribuita ad altri organi.

14.2 L'Assemblea è sovrana e può esercitare i poteri di tutti gli organi federali eccezion fatta per quelli di competenza del Collegio dei Revisori.

Articolo 15
GIUNTA ESECUTIVA

15.1 La Giunta Esecutiva è composta da un numero di membri non inferiore a 30 e non superiore a 40, oltre al Presidente della Federazione ed al Vice Presidente Vicario. L'Assemblea determina il numero dei componenti della Giunta Esecutiva entro i limiti sopra indicati, anche tenendo conto del numero complessivo degli associati e della necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza dei diversi settori.

I membri della Giunta Esecutiva devono essere scelti dall'Assemblea in ossequio ai criteri di equità ed adeguatezza di cui al Paragrafo 14.1.

15.2 La Giunta Esecutiva si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte in cui lo ritenga opportuno il Presidente della Federazione o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri della Giunta Esecutiva

stessa.

15.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente della Federazione mediante invio, con le modalità di cui al successivo Paragrafo 30.2, dell'avviso di convocazione che dovrà indicare: la data e l'ora dell'adunanza ed il luogo dove si terrà, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni di calendario prima della data della riunione.

Nei casi di urgenza il termine di convocazione può essere più breve ma comunque non inferiore a tre giorni.

15.4 Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui il Vice Presidente Vicario risulti assente o indisponibile la Giunta Esecutiva sarà presieduta o da uno degli altri Vice Presidenti in ordine di età o, in subordine, dal membro più anziano di età.

La Giunta Esecutiva a maggioranza semplice nomina un segretario.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva risultano da processi verbali sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario. Nei casi di legge o quando lo ritenga opportuno il presidente della seduta, il verbale è redatto da un notaio.

15.5 La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando:

- all'orario indicato nell'avviso di convocazione, sia presente la maggioranza assoluta dei membri;

ovvero

- trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, sia presente almeno un terzo (1/3) dei componenti in carica;

e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I membri che dichiarano di astenersi sono compresi tra i votanti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.6 La partecipazione alle riunioni è riservata esclusivamente ai membri eletti, salvo quanto disposto dal successivo Paragrafo 15.7. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio Revisori, il Direttore Generale ed il personale federale da questo individuato. Possono, inoltre, partecipare ulteriori rappresentanti dei Soci Ordinari non rappresentati all'interno della Giunta Esecutiva che siano stati espressamente invitati dal Presidente, anche in ragione dell'elevato radicamento territoriale.

15.7 Nel caso in cui un membro della Giunta Esecutiva non possa partecipare ad una riunione, tale membro avrà la facoltà – nei limiti di cui al successivo Paragrafo 15.8 – di delegare per iscritto altro soggetto che partecipi alla seduta in suo luogo.

15.8 Ai fini di quanto previsto al precedente Paragrafo 15.7:

- il soggetto delegato dovrà, in ogni caso, essere scelto: (*a*) nel rispetto di quanto previsto dal precedente Paragrafo 9.2; e (*b*) nell'ambito del Socio Ordinario presso cui il membro delegante ricopre la carica di amministratore ovvero da cui il membro delegante è stato designato

preferendo, ove possibile, uno dei soggetti già delegati in precedenti riunioni della Giunta Esecutiva;

- la facoltà di delega non potrà, in ogni caso, essere esercitata per più di 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di ciascun anno.

15.9 I membri della Giunta Esecutiva che per tre volte consecutive non intervengono, di persona e/o per delega, alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono di diritto dalla carica. La decadenza viene comunicata dalla Direzione Generale al componente decaduto con le modalità di cui all'Articolo 30.

15.10 La Giunta Esecutiva si può riunire anche mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, audio e/o video-conferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione, nonché di esprimere il proprio voto. In tal caso, la Giunta Esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 16
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

16.1 Oltre a quanto espressamente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, spetta alla Giunta Esecutiva:

(i) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, applicando in particolare le direttive fissate dall'Assemblea;

(ii) determinare, in coerenza con le direttive di massima approvate dall'Assemblea:

a) le linee guida di tutte le attività della Federazione e il posizionamento strategico facendo la sintesi delle attività svolte dai Consigli Direttivi;

b) le ulteriori materie da attribuire alla competenza dei Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed Energia, oltre a quelle statutariamente attribuite relative all'elaborazione del posizionamento strategico della Federazione su ciascun settore in merito all'organizzazione del servizio, all'innovazione tecnologica ed alle altre tematiche attinenti l'assetto della filiera del rispettivo settore coinvolgendo anche competenze culturali e scientifiche e eventuali partner istituzionali e associativi di riferimento; e

c) i criteri di ammissibilità alla Federazione di soggetti che svolgono servizi e attività non direttamente compresi tra quelli indicati al Paragrafo 4.1(i) del presente Statuto;

(iii) eleggere e revocare, nel rispetto di quanto previsto al Paragrafo 9.2, i componenti dei Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed Energia, in numero non inferiore a 30 e non superiore a 40 membri, oltre al Presidente della Federazione ed al Vice Presidente Vicario, per ogni Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva, in sede di elezione, determina il numero dei componenti dei singoli Consigli Direttivi entro i limiti sopra indicati, anche tenendo conto del numero complessivo degli associati del relativo comparto e della necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza territoriale. La

composizione dei singoli Consigli Direttivi dovrà, in ogni caso, riflettere un'adeguata ed equa rappresentanza delle diverse imprese associate operanti nei rispettivi settori, tanto a livello territoriale e tanto a livello dimensionale, nonché delle diverse competenze di carattere professionale e manageriale all'uopo richieste. In ogni Consiglio Direttivo dovrà, inoltre, essere garantita un'adeguata rappresentatività della Giunta Esecutiva;

(iv) eventualmente nominare e revocare, su proposta del Presidente, tra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti fino a un massimo di 6 nonché i Coordinatori dei Comitati di cui al Paragrafo 20.6;

(v) provvedere alla sostituzione dei membri decaduti ai sensi del precedente Paragrafo 9.8;

(vi) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un Regolamento inerente i criteri e le modalità di elezione dei Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed Energia, nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto (iii);

(vii) approvare, per la presentazione all'Assemblea, la bozza del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di ciascun esercizio;

(viii) determinare tutti gli elementi da inserire nella domanda di ammissione alla Federazione;

(ix) deliberare sulle domande di ammissione alla Federazione;

(x) pronunciarsi sulla decadenza o sull'esclusione dei Soci ai sensi del precedente Paragrafo 7.1(iii) e (iv);

(xi) accertare e/o dichiarare la decadenza dalla carica dei membri degli organi della Federazione, ai sensi del presente Statuto, salvo i casi di decadenza di diritto ai sensi del Paragrafo 15.9 e del Paragrafo 19.6;

(xii) sottoporre all'Assemblea:

a) i criteri per il calcolo dei contributi, ai sensi dell'Articolo 8; e

b) i conseguenti criteri per il calcolo dei voti, di cui al Paragrafo 10.6; nonché

c) i termini e le modalità con cui dovranno essere versati i contributi da parte dei Soci;

(xiii) disporre la sospensione dei servizi di assistenza al Socio non in regola con il versamento dei contributi associativi dovuti;

(xiv) sottoporre all'approvazione della Assemblea eventuali proposte di modifica al presente Statuto;

(xv) esercitare, in caso di urgenza ed assoluta necessità, i poteri dell'Assemblea, informando di tanto la stessa Assemblea alla prima seduta utile;

(xvi) nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione;

(xvii) individuare, su proposta del Direttore Generale, il contratto collettivo da applicare ai rapporti d'impiego di tutto il personale;

(xviii) istituire la Commissione Lavoro, presieduta dal Presidente, disciplinandone la composizione che deve prevedere il coinvolgimento dei soggetti, indicati dai Soci Ordinari, dotati di specifica competenza sulla materia e/o responsabilità di direzione del personale. La Commissione ha

carattere consultivo sulle materie sindacali e del lavoro. La Commissione elabora indirizzi e proposte, da sottoporre all'approvazione della Giunta, su temi e questioni generali di carattere normativo che riguardano la disciplina del lavoro e le relazioni industriali nei comparti industriali rappresentati nonché sulle strategie per il rinnovo e l'armonizzazione e l'eventuale unificazione dei CCNL di settore;

(xix) istituire commissioni tecniche specialistiche di settore e per tematiche di particolare rilievo, anche su proposta dei Consigli Direttivi, e/o gruppi di lavoro costituiti da un presidente e/o un coordinatore - nominato tra i componenti la Giunta Esecutiva ovvero di uno dei Consigli Direttivi- e da componenti designati dalle imprese associate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Paragrafo 9.2;

(xx) provvedere alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Federazione in tutti i consigli, commissioni, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi, regolamenti, accordi sindacali o in ogni altro caso in cui sia richiesta e/o ammessa;

(xxi) esaminare le proposte relative al riconoscimento dei rimborsi ai soggetti a cui viene affidata dalla federazione rappresentanza e/o attività presso altre organizzazioni ed istituzioni, ai sensi del precedente Paragrafo 14.1 (xix);

(xxii) esaminare, quando proposto da uno dei Coordinatori, le delibere degli organi e dei comitati di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 20;

(xxiii) affidare la revisione del bilancio consuntivo, ai sensi del successivo Paragrafo 27.5;

(xxiv) eventualmente predisporre ed approvare il codice etico della Federazione;

(xxv) proporre la costituzione di gruppi di coordinamento con i vertici delle Associazioni Regionali e delle reti d'impresa.

16.2 La Giunta Esecutiva a maggioranza semplice può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Le deleghe esecutive possono essere attribuite, se nominati, anche ai Vice Presidenti.

Articolo 17 PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

17.1 Il Presidente della Federazione viene eletto dall'Assemblea ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio.

17.2 Il Presidente della Federazione, a norma e con le modalità previste dal presente Statuto:

(i) convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta Esecutiva, i Consigli Direttivi e il Comitato di Presidenza.

E' facoltà del Presidente della Federazione convocare in sede congiunta due o tre Consigli Direttivi, ai sensi del Paragrafo 19.8, ovvero due o tre Comitati, ai sensi del Paragrafo 20.9;

(ii) propone alla Giunta Esecutiva la nomina fino ad un massimo di 6 Vice Presidenti, scelti tra i componenti della Giunta stessa;

(iii) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;

(iv) elabora gli indirizzi dell'attività della Federazione;

(v) prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Federazione;

(vi) è membro di diritto della Giunta Esecutiva nonché dei Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed Energia.

In tale ambito può affidare ai componenti della Giunta Esecutiva specifici compiti o deleghe, che ha facoltà di revocare motivandone la decisione.

17.3 Il Presidente della Federazione, inoltre, può: (i) aprire, utilizzare e chiudere conti correnti bancari e postali intestati alla Federazione; (ii) chiedere ed utilizzare linee di credito presso banche per conto e nell'interesse della stessa; (iii) negoziare titoli, concludere contratti, costituire in pegno titoli od altri valori di proprietà della Federazione a fronte di operazioni di credito; e (iv) conferire procura per l'effettuazione di tutte le suddette operazioni al Direttore Generale e/o a responsabili amministrativi federali; (v) conferire deleghe per il compimento di specifici atti al Vicepresidente Vicario ovvero, anche disgiuntamente, ai Vicepresidenti.

17.4 In caso di urgenza il Presidente della Federazione può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva sottoponendole il provvedimento per la ratifica nella sua prima adunanza.

17.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente della Federazione, ne assume i pieni poteri il Vice Presidente Vicario sino al termine dell'assenza o impedimento. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, i poteri saranno assunti dal Vice Presidente più anziano d'età ovvero da quello espressamente indicato dal Presidente della Federazione.

Articolo 18
VICE PRESIDENTI

18.1 Oltre al Vice Presidente Vicario, eletto dall'Assemblea ai sensi del precedente Paragrafo 14.1 (vi), possono essere nominati dalla Giunta Esecutiva, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di 6 Vice Presidenti.

I Vice Presidenti, se nominati, dovranno essere ragionevole espressione delle diverse imprese associate operanti nei diversi settori, tanto a livello territoriale tanto a livello settoriale e tanto a livello dimensionale, ed avere competenze di carattere professionale e manageriale all'uopo richieste.

18.2 Il Vice Presidente Vicario oltre a quanto altro previsto nel presente Statuto:

(i) collabora con il Presidente all'elaborazione delle linee generali di indirizzo dell'attività della Federazione;

(ii) sostituisce il Presidente nei casi di cui al Paragrafo 17.5 e ne assume il ruolo nei casi e con i limiti di cui al Paragrafo 9.10;

(iii) esercita i poteri conferiti ai sensi del presente Statuto;

(iv) esercita le deleghe eventualmente conferite dalla Giunta Esecutiva e/o dal Presidente;

(v) è membro di diritto della Giunta Esecutiva nonché dei Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed

Energia.

18.3 I Vice Presidenti, ove nominati, oltre a quanto altro previsto nel presente Statuto:

(i) collaborano con il Presidente della Federazione all'elaborazione delle linee generali di indirizzo dell'attività della Federazione;

(ii) in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, ne assumono i poteri secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 17.5;

(iii) esercitano i poteri conferiti loro ai sensi del presente Statuto;

(iv) esercitano le deleghe eventualmente conferite loro dalla Giunta Esecutiva e/o dal Presidente.

18.4 Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno dei Vice Presidenti nominati dalla Giunta Esecutiva venga a cessare dalla carica, il Presidente può proporre alla Giunta Esecutiva la sua sostituzione. Il mandato del Vice Presidente così subentrato avrà la stessa scadenza di quello del Vice Presidente sostituito.

Articolo 19
CONSIGLI DIRETTIVI ACQUA, AMBIENTE ED ENERGIA

19.1 I Consigli Direttivi Acqua, Ambiente ed Energia sono composti da rappresentanti eletti dalla Giunta Esecutiva, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Paragrafi 9.2 e 16.1 (iii). Oltre i componenti eletti dalla Giunta, sono membri di diritto dei Consigli Direttivi il Presidente della Federazione ed il Vice Presidente Vicario.

19.2 I singoli Consigli Direttivi sono convocati e presieduti dal Presidente della Federazione. È facoltà del Presidente della Federazione individuare un Coordinatore per ognuno dei tre Consigli Direttivi delegando, anche in via permanente, il potere di convocarli e presiederli ad uno dei Vice Presidenti o ad un membro della Giunta Esecutiva o del Direttivo stesso. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente della Federazione o del Coordinatore in parola, il Consiglio sarà presieduto dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice.

19.3 I singoli Consigli Direttivi si riuniscono, di norma, ogni due mesi e comunque, quando lo ritenga opportuno il Presidente della Federazione (ovvero il Coordinatore a tanto delegato ai sensi del precedente Paragrafo 19.2) o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i membri degli altri due Consigli non convocati.

19.4 I singoli Consigli Direttivi elaborano il posizionamento strategico della Federazione nei singoli settori rappresentati e deliberano indirizzi tecnici e proposte di cui viene data informazione alla Giunta, in merito all'organizzazione del servizio, all'innovazione tecnologica ed alle altre tematiche attinenti l'assetto della filiera del rispettivo settore, nonché sulle ulteriori materie eventualmente attribuite dalla Giunta Esecutiva ai sensi del precedente Paragrafo 16.1 (ii). I Coordinatori dei singoli Consigli Direttivi, d'intesa con il Direttore Generale, individuano gli indirizzi, le proposte ed i dossier da istruire relativi a tematiche strategiche settoriali da sottoporre alla Giunta Esecutiva.

19.5 Ogni Consiglio Direttivo è validamente costituito quando:

- all'orario indicato nell'avviso di convocazione, sia presente la maggioranza assoluta dei membri;

ovvero

- trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, sia presente almeno un terzo (1/3) dei componenti in carica;

e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I consiglieri che dichiarano di astenersi sono compresi tra i votanti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio medesimo a maggioranza semplice.

19.6 Per tutto quanto qui non espressamente previsto trovano applicazione – per quanto compatibili – le previsioni di cui al precedente Articolo 15, ed in particolare di cui ai Paragrafi 15.3 in merito alle modalità di convocazione, 15.6 sulla partecipazione, 15.7 e 15.8 sulla facoltà e modalità di delega, 15.9 sulla decadenza di diritto dalla carica e 15.10 sulle modalità di svolgimento delle riunioni a distanza.

19.7 I Consigli Direttivi, al fine di ottenere supporto su specifiche questioni di settore, possono costituire gruppi di lavoro, il cui coordinamento sarà affidato ad un membro del Consiglio stesso, di cui potranno far parte anche soggetti diversi dai membri dei Consigli.

19.8 Qualora fosse necessario elaborare indirizzi e proposte in merito a tematiche intersettoriali, il Presidente della Federazione può convocare in sede congiunta due o più Consigli Direttivi.

Articolo 20
COMITATI

20.1 Sono istituiti i seguenti Comitati:

i) Comitato di Presidenza;

ii) Comitato delle Società Quotate;

iii) Comitato delle Società In House;

iv) Comitato delle Società Miste.

20.2 Il Comitato di Presidenza ha funzioni consultive del Presidente ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo convoca e presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti eventualmente nominati, nonché dagli eventuali Coordinatori dei Consigli Direttivi e degli altri Comitati. Il Presidente può individuare ulteriori componenti del Comitato di Presidenza tra i rappresentanti dei Soci Ordinari.

20.3 Il Comitato delle Società Quotate è composto dal Presidente della Federazione e da un componente dell'organo amministrativo di ciascuno dei Soci Ordinari con azioni quotate in borsa che ne facciano esplicita richiesta, o loro delegati e invitati.

20.4 Il Comitato delle Società In House è composto dal Presidente della Federazione

e da un componente dell'organo amministrativo di ciascuno dei Soci Ordinari con affidamento in house o comunque diretto ed a capitale interamente pubblico che ne facciano esplicita richiesta, o loro delegati e invitati.

20.5 Il Comitato delle Società Miste è composto dal Presidente della Federazione e da un componente dell'organo amministrativo di ciascuno dei Soci Ordinari costituiti in forma di partenariato pubblico-privato o pubblico-pubblico o comunque affidatari con gara che ne facciano esplicita richiesta, o loro delegati e invitati.

20.6 I Coordinatori dei Comitati di cui ai Paragrafi 20.3, 20.4 e 20.5 sono nominati dalla Giunta Esecutiva di norma tra i Vice Presidenti, su proposta del Presidente della Federazione. Il Coordinatore d'intesa con il Presidente convoca il Comitato e lo presiede.

20.7 I singoli Comitati si possono riunire, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. A tutte le riunioni partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto.

20.8 I Comitati di cui al precedente Paragrafo 20.1, (ii), (iii) e (iv), elaborano indirizzi e proposte, da sottoporre all'approvazione della Giunta, sulle questioni di carattere normativo o regolatorio proprie delle rispettive tipologie societarie o di affidamento.

20.9 Qualora fosse necessario elaborare indirizzi e proposte, da sottoporre alla Giunta, in merito a questioni di competenza di più Comitati, il Presidente della Federazione, d'intesa con i Coordinatori, può convocare in sede congiunta due o più Comitati di cui al presente articolo.

Articolo 21
COLLEGIO DEI REVISORI

21.1 Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente.

21.2 I componenti il Collegio dei Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e sono rieleggibili.

21.3 I membri del Collegio dei Revisori partecipano – senza diritto di voto – all'Assemblea della Federazione e alle riunioni della Giunta Esecutiva.

21.4 Il Collegio dei Revisori vigila: (i) sull'osservanza della legge e dello Statuto; (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato della Federazione e sul suo concreto funzionamento; (iii) sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Tale relazione deve essere messa a disposizione dei Soci contestualmente al bilancio consuntivo nei termini di cui al successivo Paragrafo 27.3. Il Collegio dei revisori, inoltre, esprime le

proprie osservazioni sul bilancio preventivo.

21.5 I Revisori dei Conti supplenti subentrano in ordine di età a quelli effettivi nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, da parte di questi ultimi dalla carica.

21.6 Per tutto quanto non espressamente previsto, ove applicabili, trovano applicazione le norme dettate dal codice civile in tema di Collegio Sindacale.

Articolo 22

COMMISSIONE DEI GARANTI

22.1 La Commissione dei Garanti è composta da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra soggetti dotati di alta e comprovata competenza giuridica ed istituzionale. I membri della Commissione nominano al loro interno un Presidente.

22.2 La carica di membro della Commissione dei Garanti è incompatibile con la carica di Presidente o di proboviro (o figura equipollente) di un'organizzazione confederata e con tutte le altre cariche della Federazione. Ai membri della Commissione dei Garanti, inoltre, non può essere conferito alcun incarico da parte della Federazione.

22.3 La Commissione dei Garanti dura in carica 3 anni.

22.4 Le decisioni della Commissione dei Garanti sono assunte secondo equità ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

22.5 La Commissione dei Garanti ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna e, pertanto, è chiamata ad esprimersi anche in ordine a contestazioni circa la determinazione dei contributi associativi o qualsivoglia altra questione, anche di carattere disciplinare, che gli altri organi della Federazione e/o i Soci vogliano sottoporre al suo esame.

22.6 La Commissione dei Garanti ha, inoltre, la funzione di dirimere eventuali conflitti tra organi della Federazione e opera quale amichevole compositore nei conflitti tra la Federazione ed i Soci.

22.7

La decisione motivata della Commissione dei Garanti è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza. Le parti possono farsi assistere da uno o più difensori.

22.8 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Federazione e i Soci, o tra i Soci stessi, sia nell'interpretazione sia nell'esecuzione del presente Statuto, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione della Commissione dei Garanti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 23

DIRETTORE GENERALE

23.1 Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva ed è responsabile del regolare funzionamento della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi federali e sovraintendendo a tutta l'attività della Federazione. Il Direttore Generale può rappresentare la Federazione in ambiti istituzionali.

23.2 Il Direttore Generale ha i più ampi poteri in merito alla gestione finanziaria ed economica dell'amministrazione federale, nei limiti ed in conformità del bilancio di previsione, avendo altresì la facoltà, su delega/procura del Presidente della Federazione, di effettuare tutte le operazioni di cui al Paragrafo 17.3.

23.3 Il Direttore Generale, inoltre:

(i) ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e di compilare il bilancio consuntivo con le relative note illustrative da presentare all'approvazione della Giunta Esecutiva;

(ii) ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva e al Presidente della Federazione quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi della Federazione;

(iii) è capo del personale dipendente dalla Federazione, pertanto:

- cura l'organizzazione degli uffici anche in base alle direttive degli organi della Federazione;
- gestisce il personale dipendente provvedendo – sentito il Presidente per quanto riguarda i dirigenti – all'assunzione, alla definizione di ruoli e all'assegnazione di mansioni, alla valutazione e all'incentivazione nonché al licenziamento.

23.4 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni della Giunta Esecutiva, dei Consigli Direttivi e dei Comitati.

Articolo 24
LIBRI DELLA FEDERAZIONE - DOMICILIO

24.1 Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa anche di natura fiscale, la Federazione deve tenere:

(i) anche su supporto informatico e/o elettronico, il libro dei Soci suddiviso in due parti, ciascuna delle quali destinata rispettivamente all'indicazione dei Soci Ordinari e dei Soci Corrispondenti;

(ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee nel quale saranno trascritti i verbali dell'Assemblea;

(iii) una raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Giunta Esecutiva, nella quale saranno raccolti i verbali della Giunta Esecutiva;

(iv) una raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Acqua, del Consiglio Direttivo Ambiente e del Consiglio Direttivo Energia;

(v) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori nel quale saranno trascritti i verbali del Collegio dei Revisori;

(vi) una raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione dei Garanti, nella quale saranno raccolti i verbali della Commissione dei Garanti.

24.2 Ciascun Socio e/o componente di altro organo della Federazione, al momento dell'iscrizione alla Federazione ovvero dell'accettazione della carica, dovrà anche comunicare il proprio indirizzo ed i propri recapiti (e-mail e p.e.c.) che dovranno essere trascritti sull'apposito libro.

24.3 E' onere di ciascuno dei soggetti di cui al precedente Paragrafo 24.2 comunicare per iscritto alla Federazione il cambiamento del proprio domicilio, con indicazione del nuovo domicilio comprensivo dell'esatto indirizzo e/o il cambio dei riferimenti telefonici e/o di e-mail e/o di p.e.c.. In difetto il cambiamento di uno di tali recapiti sarà inopponibile alla Federazione e tutte le comunicazioni inviate e pervenute ai recapiti precedentemente comunicati saranno pertanto efficaci a norma del successivo Articolo 30.

TITOLO IV
DEL PATRIMONIO FEDERALE - DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL BILANCIO CONSUNTIVO

Articolo 25
PATRIMONIO FEDERALE

25.1 Il patrimonio federale è costituito:

(i) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non vengano erogate in conseguenza di specifiche deliberazioni della Giunta Esecutiva;

(ii) dai beni immobili, mobili e dai valori di qualsiasi specie che, per acquisto, lasciti, donazioni ed altre cause legalmente riconosciute, vengano in proprietà della Federazione.

25.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

25.3 E' fatto divieto durante la vita della Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili,

avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Articolo 26

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE

26.1 Salvo ove diversamente disposto dal presente Statuto, la gestione economica e finanziaria, ed in genere del patrimonio della Federazione, ivi inclusa l'erogazione delle spese e degli investimenti dei capitali, è affidata alla Giunta Esecutiva, ai sensi del presente Statuto.

26.2 Il servizio di cassa sarà affidato ad uno o più istituti di credito di rilevante importanza sui quali verranno tratti gli ordinativi di incasso e di pagamento anche mediante assegni di conto corrente a firma del Presidente della Federazione o del Direttore Generale o da persona della struttura a ciò delegata.

Articolo 27

BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

27.1 Nella predisposizione del bilancio consuntivo si applicano, ove compatibili con la natura della Federazione, le norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

27.2 La Giunta Esecutiva, con l'ausilio del Direttore Generale ai sensi del Paragrafo 23.3 che precede, deve inviare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori di norma un mese prima della data fissata per l'Assemblea, insieme ai documenti giustificativi.

27.3 Tutti i documenti sopra citati devono essere inviati ai Soci almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.

27.4 Le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, verificatesi in corso d'esercizio, saranno illustrate dalla Giunta Esecutiva all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

27.5 Il bilancio consuntivo è assoggettato a revisione contabile volontaria nel rispetto dei principi di revisione di riferimento. La Giunta Esecutiva affida la revisione legale del bilancio consuntivo ad una società di revisione qualora non attribuita al Collegio dei Revisori ai sensi del precedente Paragrafo 21.4. L'incarico di revisione del bilancio consuntivo è affidato ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente una esperienza specifica e continuativa nella revisione legale degli enti di interesse pubblico.

27.6 La società di revisione deve esprimere il proprio giudizio sul bilancio consuntivo in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dei Soci nei termini di cui al precedente Paragrafo 27.3.

TITOLO V
DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 28

MODIFICAZIONI STATUTARIE

28.1 Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea su preciso ordine del giorno, con voto favorevole delle maggioranze di cui al precedente Paragrafo 12.2 ed entreranno in vigore immediatamente – nel rispetto delle previsioni regolamentari e di legge – ove dall'Assemblea non sia diversamente stabilito.

28.2 Dette modificazioni possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da un gruppo di Soci Ordinari rappresentanti un decimo dei voti complessivamente spettanti ai Soci Ordinari stessi.

28.3 Nel caso di deliberazioni dell'Assemblea riguardanti un cambiamento significativo degli Scopi della Federazione di cui all'Articolo 3 o degli Obblighi dei Soci di cui all'Articolo 6 dello Statuto, è consentito ai Soci dissenzienti il diritto di recesso da comunicarsi, con le modalità di cui al precedente Paragrafo 7.6, entro trenta giorni di calendario dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Articolo 29
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

29.1 In caso di scioglimento della Federazione, deliberato con le modalità di cui al Paragrafo 12.2, l'Assemblea – con le stesse maggioranze – nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di 3 membri e ne determinerà i poteri.

29.2 L'Assemblea, con le medesime maggioranze, stabilirà la destinazione del patrimonio secondo quanto previsto al Paragrafo 25.2 del presente Statuto.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30
COMUNICAZIONI

30.1 Tutte le comunicazioni da farsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente qui disposto, mediante mezzi che ne assicurino l'avvenuto ricevimento ai recapiti di cui al precedente Articolo 24.

Ove disattivati l'indirizzo e-mail o p.e.c., le comunicazioni devono essere fatte a mezzo di corriere postale, se del caso internazionale, all'indirizzo del domicilio di cui al precedente Articolo 24.

30.2 Salvo che lo Statuto non disponga diversamente, ogni qualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio e/o all'indirizzo di posta elettronica del destinatario.

Articolo 31

RINVIO

31.1 Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.